



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 29-06-2026

Oggetto: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge n.199 del 30.12.2025.

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 19:50, nella sala conferenze "*Raffaele Pucci, Angelo Antonio Falcone e Giuseppe Carmine De Risi*" sita in via Pulcinella n. 2, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione prevista per la data odierna.

Presiede l'adunanza il Francesco dott. De Angelis nella sua qualità di Presidente, al momento dell'appello nominale, sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

La Mura Antonio	P	Marrazzo Roberto	P
De Angelis Francesco	P	Marrazzo Francesco	P
CORDIANO FRANCESCA	P	Cascone Mario	A
Abbagnara Antonio	A	ZARRELLA FORTUNATA	A
PERSICO MARIANO	P	RICCIO VINCENZO	A
De Rosa Giovanna	P	NOCERA NICOLA	P
Grimaldi Pietro	P		

Assiste il Segretario Comunale Dott.Ssa Ida Smaldone, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono presenti anche il Vicesindaco Giulia Attianese e l'assessore Gianluigi Maria Marrazzo.

Il Presidente del Consiglio Comunale – dott. Francesco De Angelis – introduce il terzo punto all'ordine del giorno.

Punto n. 3 all'ordine del giorno:

“Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'Art. 1 della Legge n. 199 del 30/12/2025”.

PRESIDENTE, Francesco De Angelis

Passiamo alla trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno.

(Fuori microfono)

PRESIDENTE, Francesco De Angelis

Si allontana definitivamente? Prego.

Che prevede: *“Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'Art. 1 della Legge n. 199 del 30/12/2025”.*

Discute l'argomento il Sindaco Antonio La Mura.

SINDACO, Antonio La Mura

Ci troviamo ad approvare il regolamento per quanto riguarda la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi che vanno dal 102 al 109 della Legge finanziaria di bilancio 199, approvata il 30 dicembre del 2025. Mi ricordo bene che la commissione per quanto riguarda la definizione agevolata con l'Avvocato Marrazzo è stata fatta inizio maggio, però in quei giorni uscì la notizia che il governo approvò un decreto-legge dove dava la possibilità di rottamare anche i tributi degli enti locali dove la riscossione coatta veniva gestita dall'Agenzia della Riscossione. Quindi noi preparammo assieme questo regolamento e poi decidemmo di rivederci qualora questo decreto-legge venisse approvato in legge. Quindi, una volta che il Governo, il 22 maggio del 2025, ha approvato... il decreto-legge è stato trasformato in legge; quindi, abbiamo subito attivato per approvare anche l'adesione alla rottamazione quinquies. All'ordine del giorno, questo qua, al numero 3, noi trattiamo il regolamento. Innanzitutto, la ratio di aderire alla definizione agevolata è di duplice motivo. Uno, quello là di dare la possibilità ai cittadini, alle imprese, agli imprenditori che si sono trovati in difficoltà economica di poter accedere alla definizione pagando solamente la quota capitale e con le spese di notifica, stralciando le sanzioni e i contributi. Dall'altra parte, l'Ente Comune avrà dei vantaggi, quello di incassare ma anche di abbattere di molto quello che è il contenzioso. Quindi diciamo che penso tutti d'accordo; anche in commissione c'è stata grande

collaborazione nel preparare questo regolamento. In questa definizione agevolata rientrano sostanzialmente tre... o meglio, due tributi e delle entrate patrimoniali. I tributi sono l'IMU e la Tari; per quanto riguarda entrate patrimoniali, sanzioni del codice della strada. Per quanto riguarda i periodi oggetti della definizione agevolata. Entrano la Tari che è oggetto di riscossione coatta dalla gamma tributi fino al 2021, mentre nel 2022, 2023 e 2024 saranno comunque definiti quelli là che il Comune ha emesso delle richieste di pagamento degli accertamenti per omessa dichiarazione o il totale del tributo non è stato pagato o un pagamento parziale. Per quanto riguarda l'IMU, tutto ciò che è in fase di riscossione coatta, sempre dalla gamma tributi fino al 2020, mentre dal 2021 al 2024 possono essere definite coloro che il Comune ha emesso degli avvisi di accertamento. Questo è.

Poi, per quanto riguarda la modalità di presentazione delle istanze, le istanze noi prevediamo che per il 15 luglio si possa iniziare a presentare le domande al Comune. Già abbiamo parlato con un po'... con la parte dell'area economica finanziaria, con gli uffici, con la Segretaria Comunale, stiamo mettendo su una task force per dare quanta maggiore assistenza ai nostri concittadini, quindi prevediamo un progetto mirato per fare sì di dare quanta più possibilità e quanta meno difficoltà di accesso alla fase... diciamo così, alla presentazione delle domande da parte dei nostri concittadini. Quindi noi prevediamo di partire dal 15 luglio, le domande si possono presentare fino al 30 settembre del 2026. Entro il 15 novembre il Comune accetta la risposta dell'istanza e il primo pagamento deve avvenire entro il 30 dicembre del 2026. Poi c'è la possibilità anche di rateizzare. Quindi chi opta per la rateizzazione il primo pagamento è il 30 dicembre 2026 e poi ci saranno, in base alla richiesta di rateizzazione, pagamenti con cadenza mensile.

Come possono avvenire le rateizzazioni? Allora, il cittadino che ha un debito verso il Comune da mille a tremila euro... fino a mille euro è ammesso un pagamento rateale di dodici rate, con importo minimo non al di sotto dei settanta euro e, come dicevo poc'anzi, la prima rata entro il 30 dicembre del 2026. Quindi può rateizzare il pagamento in dodici rate. Chi ha un debito da mille e uno a tremila euro, può rateizzare in massimo ventiquattro rate, con pagamento sempre della prima rata entro il 30 dicembre del 2026. Chi ha un debito da tremila e uno fino a seimila euro, può rateizzare in trenta rate mensili, dove la prima rata deve versare con la prima rata il dieci per cento dell'intera somma oggetto della rateizzazione, pagamento sempre entro il 30 dicembre, della prima rata. Chi ha un debito da seimila e un euro a diecimila euro, trentasei rate, con il versamento della prima rata del quindici per cento. Stessa scadenza del 30 dicembre. Chi ha un debito da diecimila a trentamila, quarantotto rate, con la prima rata deve pagare il venti per cento. Chi invece ha un debito da trentamila oltre a salire, sessanta rate e prima rata deve pagare il venticinque per cento. Nel caso in cui non volesse pagare il venticinque per cento, deve presentare una fidejussione, una garanzia dell'intera somma da rateizzare. Questo è il regolamento. Quindi magari se chiariamo.

PRESIDENTE, Francesco De Angelis

Prego, può intervenire.

CONSIGLIERE, Roberto Marrazzo

Il punto 3 e il punto 4 dell'ordine del giorno ovviamente sono assolutamente concatenati fra di loro, perché una è... il punto 4, sarebbe l'adesione alla rottamazione quinquies, in effetti nasce da una legge nazionale che ha esteso la possibilità anche di aderire per i cittadini ai tributi comunali che inizialmente era esclusa. Poi noi ci siamo ovviamente preoccupati per quei debiti che i cittadini

vantavano, perché la rottamazione quinquies è per quell'incarico all'Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2023. Abbiamo cercato di coprire con un buon lavoro, credo, in Commissione anche il periodo 2024/2025, ma soprattutto abbiamo anche dato la possibilità a chi era già sottoposto pure ad una procedura di recupero coatto da parte di Gamma Tributi di poter sanare questa posizione. C'era da raccordare, perciò abbiamo rinviato l'argomento di qualche mese in attesa della definizione a livello nazionale, anche i tempi di rateizzazione, perché questi tempi, come affermato nell'intervento del Sindaco, per la definizione agevolata, quindi la nostra, è di sessanta rate, mentre invece quella nazionale sconta una previsione nazionale che è di cinquantaquattro rate però bimestrali, quindi cento e otto mensilità; quindi, sarebbero poco meno di dieci anni, nove anni. E quindi diciamo che per il cittadino che si vuole mettere in regola ci sono le possibilità. Lo scopo, credo che sia condivisibile da tutti, è quello di fare cassa con il Comune, mi sembra anche intelligente. Inutile dire: ma questo poi potrebbe penalizzare chi è stato puntuale nei pagamenti? Non penalizza nessuno perché non è che con questa adesione si risparmia la sorta capitale, insomma, il tributo inizialmente dovuto; si offre una possibilità, una scialuppa di salvataggio a chi ha avuto difficoltà, però il Comune recupera integralmente quello che è il tributo, come del resto è giusto, perché altrimenti si sarebbe creata una sperequazione tra chi era stato puntuale nei pagamenti e chi invece non lo era stato. Quindi ritengo che sia stato fatto un buon lavoro. Come avevo accennato nell'intervento sul punto precedente, adesso il Comune dovrà attivare una task force per rispondere alle esigenze, speriamo tantissime, dei cittadini che vorranno porsi in regola ma avranno appunto bisogno anche del supporto della struttura comunale per poter mettere su questi piccoli adempimenti. Non è nulla di che, ma gli uffici già si sono dichiarati pronti ad aiutare i cittadini nel compiere questo. Quindi ritengo che su queste due delibere non ci sia assolutamente nulla da dire, non perché abbiamo contribuito noi come minoranza ma perché risponde a un'esigenza dei cittadini e contestualmente anche ad un'esigenza del Comune, che così potrà recuperare dei crediti che probabilmente, e del resto parecchi sono lì da tanti anni, non avrebbe potuto recuperare. Poi si vedrà chi effettivamente vorrà pagare. Certo, c'è qualche Amministrazione come quella di Salerno in cui il Sindaco non ha voluto aderire a questa cosa per... credo che, come al solito, sia stata una voglia di protagonismo piuttosto che rispondere ad un'esigenza reale dell'Ente.

Per cui il mio voto personale, e spero dell'intero gruppo di minoranza, è favorevole, sia sulla 3 che sulla 4 che sono state già esposte.

PRESIDENTE, Francesco De Angelis

Allora la quarta possiamo anche evitare la discussione? Però è giusto che lui accenni un po' il contenuto.

Passiamo alla votazione di questo argomento qua.

Vuoi aggiungere? Prego.

CONSIGLIERE, Francesco Marrazzo

Sì. Vista l'importanza di questo regolamento, di pubblicizzarlo pure sui social, soprattutto, di dare maggiore diffusione anche sui social, perché molti non la sanno questa cosa. No, non arrivare al 15 novembre, cioè partire già.

(Fuori microfono)

CONSIGLIERE, Francesco Marrazzo

Sì. Poi non penso che tutti quanti faranno la corsa, come dice l'avvocato Roberto Marrazzo, però auspichiamo un buon introito da parte delle casse del Comune.

SINDACO, Antonio La Mura

Devo ammettere che molti cittadini chiamano perché stanno aspettando.

PRESIDENTE, Francesco De Angelis

Sarebbe opportuno magari aprire uno sportello più specifico, magari l'utente si rivolge certamente al personale.

Possiamo passare alla votazione di questo argomento.

VOTAZIONE

Il Presidente invita il Consiglio comunale a procedere alla votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, che ha il seguente esito:

Presenti:	9
Astenuti:	0
Votanti:	9
Favorevoli	9
Contrari	0

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione di cui al verbale n. 54 del 04.06.2026;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

UDITI gli interventi che precedono;

VISTO l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la proposta avente ad oggetto: “**Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge n.199 del 30.12.2025**”, nelle risultanze formulate dal proponente che qui si intende integralmente trascritta.

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione, che ha sortito il seguente esito:

Presenti:	9
Astenuti:	0
Votanti:	9
Favorevoli	9
Contrari	0

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale approva

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge n.199 del 30.12.2025

Premesso che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, introduce nell’ambito dei tributi locali e delle entrate patrimoniali la possibilità di regolamentare forme di definizione agevolata, in particolare ai commi da 102 a 110 dell’articolo 1, come di seguito riportati:

- comma 102: *“Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”;*
- comma 103: *“Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.”;*
- comma 104: *“ Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,*

analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.”;

- comma 105: *“Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.”;*
- comma 106: *“Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.”;*
- comma 107: *“ Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.”;*
- comma 108: *“I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.”;*
- comma 109: *“ Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.”;*
- comma 110: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.”;*

Considerato che l'Amministrazione Comunale, a fini deflattivi del contenzioso e di anticipazione del momento della riscossione, nel rispetto dei principi della ragionevolezza, proporzionalità e progressività dell'imposizione fiscale nonché di equilibrio finanziario, in applicazione delle disposizioni sopra indicate intende introdurre lo strumento della definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamato il comma 106 il quale prevede che i regolamenti degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti, ragion per cui l'Ente intende prevedere l'applicazione della definizione agevolata ai casi in cui il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa fino al 30 aprile 2026;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 30 aprile 2026;

Considerato altresì che:

- si ritiene opportuno disciplinare la definizione agevolata specificando che i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento emesse fino al 30 aprile 2026 e da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 aprile 2026 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari, di notificazione degli atti e degli oneri della riscossione;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Dare atto che le finalità della proposta di regolamento in esame sono, in particolare, le seguenti:

- agevolare i debitori di somme relative a crediti di difficile esigibilità;
- riscuotere i crediti di difficile esigibilità;
- incrementare la performance della riscossione dei residui attivi;
- migliorare la situazione di cassa;

Visto l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Rilevato inoltre che il presente provvedimento deve essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011, in particolare l'allegato 4/2;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
- la L. n. 199/2025, in particolare l'art. 1, commi da 102 a 110;

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità armonizzata;

PROPONE

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art 1, commi da 102 a 110 della Legge n. 199/2025;
3. di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali", formata da n. 12 articoli
4. di dare atto che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
5. di trasmettere, ai soli fini statistici, il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'esigenza di procedere con gli atti conseguenziali.

PARERE: in ordine alla **Regolarità tecnica**, ex art. 49 del D.lgs.267/2000

Data:

Il Responsabile dell'Area
Economica Finanziaria
ANGELA PEPE

PARERE: in ordine alla **Regolarità contabile**, ex art. 49 del D.lgs.267/2000

Data:

Il Responsabile dell'Area
Eco-finanziaria
ANGELA PEPE

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Francesco dott. De Angelis

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Ssa Ida Smaldone

=====

Provveduto adempimento art. 125 D.Lgs. 267/2000.

Sant'Egidio del Monte Albino, li 29-06-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Ssa Ida Smaldone

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, segretario comunale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it, per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Egidio del Monte Albino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Ssa Ida Smaldone

=====

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **29-06-2026**
perchè dichiarata immediatamente eseguibile art. 134, comma 3°D.Lgs n267/2000

Sant'Egidio del Monte Albino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Ssa Ida Smaldone

=====